Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 6 maggio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 22 gennaio 1970 registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1970 registro n. 8 Difesa, foglio n. 168

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1916, registro n. 56 Guerra, foglio n. 85 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 2, pagina 67):

CAPPETTI Armando, da Andria (Bari), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1916, registro n. 28 Guerra, foglio n. 43 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 100, pagina 6104):

ROSSI Rodolfo, da Visone (Alessandria), capitano.

Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1917, registro n. 45 Guerra, foglio n. 146 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 31, pagina 2679):

BENAGLIA Ferdinando, da Verenzago, frazione Somasca (Bergamo), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93 Guerra, foglio n. 230 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3249):

PASINI Bortolo, da Bedizzole e non Lonato (Brescia), soldato.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(3349)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. **1301.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale degli infermi, con sede in Narni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Terni in data 1° luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale degli infermi di Narni è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale degli infermi, con sede in Narni (Terni), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Terni;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Narni;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1954, registro n. 28 Interno, foglio n. 12.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235 foglio n. 14. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1969, n. **1302.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale denominato «Ospedale e casa di riposo Aita, Tommasini e Cetti», con sede in Crespano del Grappa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 14 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1963, registro

n. 4 Interno, foglio n. 155, con il quale è stato approvato lo statuto dell'opera pia « Ospedale e casa di riposo Aita, Tommasini e Cetti », di Crespano del Grappa (Treviso), dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 10 novembre 1968, n. 6118, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedale e casa di riposo Aita » di Crespano del Grappa, è stato classificato ospedale generale di zona;

Visti i verbali in data 19 novembre 1968 e 10 gennaio 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedale e casa di riposo Aita, Tommasini e Cetti », di Crespano del Grappa (Treviso), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da:

a) *Beni immobili*:

numero 10 (dieci) fabbricati già funzionanti e numero 1 (uno) manufatto in corso di costruzione, nel comune di Crespano del Grappa, insistenti tutti su una superficie di mq. 19.934, specificatamente indicati negli allegati *A* e *B* dei verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero;

manufatto, con annesso terreno, denominato « Villa San Marco », iscritto in catasto come segue: comune di Crespano del Grappa, foglio XIII, mappale n. 630, casa di 4 piani; mappale n. 634 terreno annesso, per are 45,42.

b) *Beni mobili*:

mobili ed attrezzature elencati specificatamente nell'inventario allegato ai verbali della commissione sopradetta, con un totale di n. 1905 beni inventariati.

Il medico provinciale di Treviso, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1970
Atti del Governo registro n. 235, *foglio n.* 8. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1969, n. 1303.

Determinazione delle quantità di radioattività, delle attività specifiche o concentrazioni e delle intensità di dose di esposizione soggette alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che attribuisce al Governo la competenza a determinare per le attività indicate al primo comma del suddetto articolo le quantità di radioattività, le attività specifiche o concentrazioni e le intensità di dose di esposizione soggette alle prescrizioni della legge stessa, in relazione allo stato degli sviluppi della tecnica e ai valori indicati da competenti organi internazionali;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, le attività indicate al primo comma dell'art. 1 della predetta legge che comportino un pericolo risultante dalle radiazioni ionizzanti, allorchè si verifichi una delle seguenti condizioni:

1) per le sostanze radioattive: che la quantità totale di radioattività sia uguale o superiore ai seguenti valori:

a) 0,1 microcurie per uno dei seguenti nuclidi di radiotossicità molto elevate: Attinio 227 (Ac^{227}); Americio 241 (Am^{241}); Americio 242m (Am^{242m}); Americio 243 (Am^{243}); Californio 249 (Cf^{249}); Californio 250 (Cf^{250}); Californio 251 (Cf^{251}); Californio 252 (Cf^{252}); Californio 254 (Cf^{254}); Curio 242 (Cm^{242}); Curio 243 (Cm^{243}); Curio 244 (Cm^{244}); Curio 245 (Cm^{245}); Curio 246 (Cm^{246}); Curio 248 (Cm^{248}); Einstenio 254 (Es^{254}); Einstenio 255 (Es^{255}); Nettunio 237 (Np^{237}); Protoattinio 231 (Pa^{231}); Piombo 210 (Pb^{210}); Polonio 210 (Po^{210}); Plutonio 238 (Pu^{238}); Plutonio 239 (Pu^{239}); Plutonio 240 (Pu^{240}); Plutonio 241 (Pu^{241}); Plutonio 242 (Pu^{242}); Radio 223 (Ra^{223}); Radio 226 (Ra^{226}); Radio 228 (Ra^{228}); Torio 227 (Th^{227}); Torio 228 (Th^{228}); Torio 230 (Th^{230}); Uranio 230 (U^{230}); Uranio 232 (U^{232}); Uranio 233 (U^{233}); Uranio 234 (U^{234});

b) 1 microcurie per uno dei seguenti nuclidi di radiotossicità elevata: Attinio 228 (Ac^{228}); Argento 110m

(Ag^{110m}); Americio 242 (Am^{242}); Astato 211 (At^{211}); Bario 140 (Ba^{140}); Bismuto 207 (Bi^{207}); Bismuto 210 (Bi^{210}); Berchelio 249 (Bk^{249}); Calcio 45 (Ca^{45}); Cadmio 115m (Cd^{115m}); Cerio 144 (Ce^{144}); Californio 253 (Cf^{253}); Cloro 36 (Cl^{36}); Curio 247 (Cm^{247}); Cobalto 56 (Co^{56}); Cobalto 60 (Co^{60}); Cesio 134 (Cs^{134}); Cesio 137 (Cs^{137}); Einstenio 253 (Es^{253}); Einstenio 254m (Es^{254m}); Europio 152 (Eu^{152} 13 anni); Europio 154 (Eu^{154}); Fermio 255 (Fm^{255}); Fermio 256 (Fm^{256}); Afnio 181 (Hf^{181}); Iodio 124 (I^{124}); Iodio 126 (I^{126}); Iodio 131 (I^{131}); Iodio 133 (I^{133}); Indio 114m (In^{114m}); Iridio 192 (Ir^{192}); Manganese 54 (Mn^{54}); Sodio 22 (Na^{22}); Protoattinio 230 (Pa^{230}); Piombo 212 (Pb^{212}); Plutonio 244 (Pu^{244}); Radio 224 (Ra ^{224}); Rutenio 106 (Ru^{106}); Antimonio 124 (Sb^{124}); Antimonio 125 (Sb^{125}); Scandio 46 (Sc^{46}); Stronzio 89 (Sr^{89}); Stronzio 90 (Sr^{90}); Tantalio 182 (Ta^{182}); Terbio 160 (Tb^{160}); Tellurio 127m (Te^{127m}); Tellurio 129m (Te^{129m}); Torio 234 (Th^{234}); Tallio 204 (Tl^{204}); Tulio 170 (Tm^{170}); Uranio 236 (U^{236}); Yttrio 91 (Y^{91}); Zirconio 95 (Zr^{95});

c) 10 microcurie per uno dei seguenti nuclidi di radiotossicità moderata: Argon 41 (A^{41}); Argento 105 (Ag^{105}); Argento 111 (Ag^{111}); Americio 244 (Am^{244}); Arsenico 73 (As^{73}); Arsenico 74 (As^{74}); Arsenico 76 (As^{76}); Arsenico 77 (As^{77}); Oro 196 (Au^{196}); Oro 198 (Au^{198}); Oro 199 (Au^{199}); Bario 131 (Ba^{131}); Berillio 7 (Be^{7}); Bismuto 206 (Bi^{206}); Bismuto 212 (Bi^{212}); Berchelio 250 (Bk^{250}); Bromo 82 (Br^{82}); Carbonio 14 (C^{14}); Calcio 47 (Ca^{47}); Cadmio 109 (Cd^{109}); Cadmio 115 (Cd^{115}); Cerio 141 (Ce^{141}); Cerio 143 (Ce^{143}); Cloro 38 (Cl^{38}); Cobalto 57 (Co^{57}); Cobalto 58 (Co^{58}); Cromo 51 (Cr^{51}); Cesio 131 (Cs^{131}); Cesio 136 (Cs^{136}); Rame 64 (Cu^{64}); Disprosio 165 (Dy^{165}); Disprosio 166 (Dy^{166}); Erbio 169 (Er^{169}); Erbio 171 (Er^{171}); Europio 152 (Eu^{152} 9 ore); Europio 155 (Eu^{155}); Fluoro 18 (F^{18}); Ferro 52 (Fe^{52}); Ferro 55 (Fe^{55}); Ferro 59 (Fe^{59}); Fermio 254 (Fm^{254}); Gallio 72 (Ga^{72}); Gadolinio 153 (Gd^{153}); Gadolinio 159 (Gd^{159}); Mercurio 197 (Hg^{197}); Mercurio 197m (Hg^{197m}); Mercurio 203 (Hg^{203}); Olmio 166 (Ho^{166}); Iodio 130 (I^{130}); Iodio 132 (I^{132}); Iodio 134 (I^{134}); Iodio 135 (I^{135}); Indio 115m (In^{115m}); Iridio 190 (Ir^{190}); Iridio 194 (Ir^{194}); Potassio 42 (K^{42}); Potassio 43 (K^{43}); Cripton 85m (Kr^{85m}); Cripton 87 (Kr^{87}); Lantanio 140 (La^{140}); Lutezio 177 (Lu^{177}); Manganese 52 (Mn^{52}); Manganese 56 (Mn^{56}); Molibdeno 99 (Mo^{99}); Sodio 24 (Na^{24}); Niobio 93m (Nb^{93m}); Niobio 95 (Nb^{95}); Neodimio 147 (Nd^{147}); Neodimio 149 (Nd^{149}); Nichel 63 (Ni^{63}); Nichel 65 (Ni^{65}); Nettunio 239 (Np^{239}); Osmio 185 (Os^{185}); Osmio 191 (Os^{191}); Osmio 193 (Os^{193}); Fosforo 32 (P^{32}); Protoattinio 233 (Pa^{233}); Piombo 203 (Pb^{203}); Palladio 103 (Pd^{103}); Palladio 109 (Pd^{109}); Promezio 147 (Pm^{147}); Promezio 149 (Pm^{149}); Praseodimio 142 (Pr^{142}); Praseodimio 143 (Pr^{143}); Platino 191 (Pt^{191}); Platino 193 (Pt^{193}); Platino 197 (Pt^{197}); Plutonio 243 (Pu^{243}); Rubidio 86 (Rb^{86}); Renio 183 (Re^{183}); Renio 186 (Re^{186}); Renio 188 (Re^{188}); Rodio 105 (Rh^{105}); Radon 220 (Rn^{220}); Radon 222 (Rn^{222}); Rutenio 97 (Ru^{97}); Rutenio 103 (Ru^{103}); Rutenio 105 (Ru^{105}); Zolfo 35 (S^{35}); Antimonio 122 (Sb^{122}); Scandio 47 (Sc^{47}); Scandio 48 (Sc^{48}); Selenio 75 (Se^{75}); Silicio 31 (Si^{31}); Samario 151 (Sm^{151}); Samario 153 (Sm^{153}); Stagno 113 (Sn^{113}); Stagno 125 (Sn^{125}); Stronzio 85 (Sr^{85}); Stronzio 91 (Sr^{91}); Stronzio 92 (Sr^{92}); Tecnezio 96 (Tc^{96}); Tecnezio 97 (Tc^{97}); Tecnezio 97m (Tc^{97m}); Tecnezio 99 (Tc^{99}); Tellurio 125m (Te^{125m}); Tellurio 127 (Te^{127}); Tellurio 129 (Te^{129}); Tellurio 131m (Te^{131m}); Tellurio 132 (Te^{132}); Torio 231 (Th^{231}); Tallio 200 (Tl^{200}); Tallio 201 (Tl^{201}); Tallio 202 (Tl^{202}); Tulio 171 (Tm^{171}); Uranio 240 + Nettunio 240 (U^{240} + Np^{240}); Vanadio 48 (V^{48}); Tungsteno 181 (W^{181}); Tungsteno 185 (W^{185}); Tungsteno 187 (W^{187}); Xenon 135 (Xe^{135}); Yttrio 90 (Y^{90}); Yttrio 92 (Y^{92}); Yttrio 93 (Y^{93}); Itterbio 175 (Yb^{175}); Zinco 65 (Zn^{65}); Zinco 69m (Zn^{69m}); Zirconio 97 (Zr^{97});

d) 100 microcurie per uno dei seguenti nuclidi di radiotossicità debole: Argon 37 (A^{37}); Curio 249 (Cm^{249}); Cobalto 58m (Co^{58m}); Cesio 134m (Cs^{134m}); Cesio 135 (Cs^{135}); Germanio 71 (Ge^{71}); Idrogeno 3 (H^{3}); Iodio 129 (I^{129}); Indio 113m (In^{113m}); Indio 115 (In^{115}); Cripton 85 (Kr^{85}); Niobio 97 (Nb^{97}); Neodimio 144 (Nd^{144}); Nichel 59 (Ni^{59}); Ossigeno 15 (O^{15}); Osmio 191m (Os^{191m}); Platino 193m (Pt^{193m}); Platino 197m (Pt^{197m}); Rubidio 87 (Rb^{87}); Renio 187 (Re^{187}); Rodio 103m (Rh^{103m}); Samario 147 (Sm^{147}); Stronzio 85m (Sr^{85m}); Tecnezio 96m (Tc^{96m}); Tecnezio 99m (Tc^{99m}); Torio naturale (Th nat.); Torio 232 (Th^{232}); Uranio naturale (U nat.); Uranio 235 (U^{235}); Uranio impoverito; Uranio 238 (U^{238}); Xenon 131m (Xe^{131m}); Xenon 133 (Xe^{133}); Yttrio 91m (Y^{91m}); Zinco 69 (Zn^{69}); Zirconio 93 (Zr^{93}).

La lettera m, apposta a taluni simboli, indica: metastabile.

2) per le sostanze radiottive: che l'attività specifica, o concentrazione, sia uguale o superiore ai seguenti valori:

a) 0,01 microcurie per grammo per le sostanze radioattive solide naturali;

b) 0,002 microcurie per grammo per le altre sostanze radioattive;

3) per l'Uranio naturale, il Torio naturale e l'Uranio impoverito: che la quantità ponderale sia uguale o superiore a 300 grammi di Uranio o a 9 grammi di Torio;

4) per gli apparecchi, apparecchiature e ogni altro dispositivo in genere contenente sostanze radioattive: che l'intensità di dose di esposizione in qualsiasi momento e in qualsiasi punto esterno ad una distanza di metri 0,1 dalla superficie dell'apparecchio, apparecchiatura od altro dispositivo in genere, sia uguale o superiore a 0,1 milliroentgen per ora, o a 0,1 millirem per ora nel caso di radiazioni beta o di altre radiazioni.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, i nuclidi radioattivi che non figurano negli elenchi riportati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del punto 1) dello stesso articolo, e la cui radiotossicità sia sconosciuta o controversa, devono essere considerati come aventi radiotossicità molto elevata ed appartenenti quindi all'elenco di cui alla lettera *a*).

Art. 3.

In caso di più nuclidi radioattivi aventi uguale radiotossicità ed elencati pertanto sotto una medesima lettera del punto 1) del precedente art. 1, la quantità totale di radioattività rilevante ai fini del citato articolo è data dalla somma delle quantità di radioattività di ciascun nuclide radioattivo.

In caso di più nuclidi radioattivi aventi differente radiotossicità, ed elencati pertanto sotto distinte lettere al punto 1) del precedente art. 1, la condizione prevista al citato punto 1) si verifica allorchè la somma dei rapporti tra le quantità di radioattività di ciascun nuclide e le quantità limite fissate per ciascuno di essi sia uguale o superiore ad uno.

Art. 4.

Sono altresì soggette alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185:

1) le attività comportanti l'utilizzazione di sostanze radioattive a scopi medici, veterinari o agricoli;

2) le attività comportanti l'aggiunta di sostanze radioattive nei beni di consumo (come cibi, prodotti di uso domestico, prodotti farmaceutici, prodotti per la igiene e la cosmesi, insegne, quadranti, dispositivi, vernici, oggetti in genere luminescenti, giocattoli);

anche per quantità totali di radioattività o per attività specifiche (o concentrazioni) o per quantità ponderali inferiori a quelle riportate ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Sono altresì soggette alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, le lavorazioni minerarie in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il minerale grezzo coltivato, nella sua composizione media, abbia un tasso di Uranio e/o di Torio uguale o superiore all'1 per cento in peso;

b) la concentrazione media di sostanze radioattive nell'aria inalata dai lavoratori durante un trimestre risulti, in condizioni normali di ventilazione, uguale o superiore ad 1/10 della concentrazione massima ammissibile per i lavoratori professionalmente esposti;

c) l'intensità media di dose di esposizione nell'ambiente di lavoro, a distanza non inferiore a metri 0,1 dal minerale in posto o abbattuto, sia uguale o superiore a 0,2 milliroentgen per ora, o a 0,1 millirem per ora nel caso di radiazione beta.

Negli impianti di arricchimento del minerale e negli impianti in cui comunque si effettua una manipolazione del minerale, le norme di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, si applicano, anche indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*), allorquando il minerale trattato raggiunge, in uno stadio qualsiasi del processo, un tasso di sostanze radioattive superiore all'1 per cento in peso di Uranio e/o di Torio.

Art. 6.

Non sono soggette alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 della predetta legge quando i nuclidi radioattivi siano il Neodimio 144 (Nd^{144}), Samario 147 (Sm^{147}), Rubidio 87 (Rb^{87}), Indio 115 (In^{115}); Renio 187 (Re^{187}), o quando si tratti del Potassio naturale e dei suoi composti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MAGRÌ — RESTIVO — DONAT-CATTIN — V. COLOMBO — RIPAMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 4. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. 201.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Pesenti-Fenaroli », con sede in Alzano Lombardo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 7 aprile 1960, con il quale è stato approvato lo statuto dell'opera pia « Casa di ricovero ed ospedale Pesenti-Fenaroli » di Alzano Lombardo, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 28 settembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Pesenti-Fenaroli » di Alzano Lombardo è stato classificato ospedale generale di zona;

Visti i verbali in data 10 marzo 1969, 23 giugno 1969, 27 giugno 1969 e 20 ottobre 1969 della commissione per la individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Pesenti-Fenaroli », con sede in Alzano Lombardo (Bergamo), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

A) *Beni in esclusiva proprietà dell'ente ospedaliero.*

Immobili:

Fabbricati insistenti sui mappali 1146, 1027, 270 e 272 del comune censuario di Alzano Maggiore.

Fabbricati ubicati al piano terreno:

1) uffici, ingresso ospedale e cabina elettrica, costituiti da vani 11 della superficie complessiva di metri quadrati 268,80;

2) reparto medicina privati, costituito da 19 vani della superficie complessiva di mq 264,95;

3) locali vari posti in fabbricato di vecchia costruzione, costituiti da vani 8 della superficie complessiva di mq 188,13;

4) reparto medicina e traumatologia maschile, costituito da vani 30 della superficie complessiva di mq 523,14;

5) gabinetto radiologico costituito da vani 10 della superficie complessiva di mq 251,67.

Fabbricati ubicati al primo piano:

1) reparto di chirurgia femminile, costituito da vani 46 della superficie complessiva di mq 830,21;

2) reparto ortopedico-traumatologico sezione maschile, costituito da vani 14 della superficie complessiva di mq 237,86;

3) reparto ortopedico-traumatologico sezione femminile, costituito da vani 14 della superficie complessiva di mq 240,29;

4) reparto medicina femminile in fabbricato di vecchia costruzione, costituito da vani 21 della superficie di mq 357,50.

Fabbricati ubicati al secondo piano:

reparto di ostetricia e ginecologia costituito da vani 38 della superficie complessiva di mq 748,19.

Fabbricati ubicati al terzo piano:

reparto di chirurgia maschile costituito da vani 16 della superficie complessiva di mq 335,58.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi etc. specificatamente indicati nell'inventario, allegato sub *C*) ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero.

B) *Beni in comproprietà ed in uso comune all'ente ospedaliero e alla casa di ricovero « Pesenti-Fenaroli »*.

Immobili:

a) fabbricati insistenti su mappali 1146, 1027, 270 e 272 del comune censuario di Alzano Maggiore:

locali vari, in fabbricato di vecchia costruzione, ubicati a piano terra, di vani 30 della superficie complessiva di mq 760,41;

primo piano del fabbricato di vecchia costruzione, costituito da vani 11 della superficie complessiva di mq 576,24;

fabbricati isolati per la superficie complessiva di mq 290,30;

b) terreno retrostante ubicato sul lato sud-est dei corpi di fabbricato vecchio, nuovo e recente.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi etc. indicati nell'inventario allegato sub *D*) ai verbali della commissione sopradetta.

Il medico provinciale di Bergamo, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 15. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. 202.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Sulmona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il regio decreto 24 febbraio 1916, con il quale è stato approvato lo statuto dell'opera pia « Casa Santa dell'Annunziata » di Sulmona, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale dell'Aquila in data 8 agosto 1969, n. 2627, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Sulmona è stato classificato ospedale generale provinciale;

Visti i verbali in data 13 gennaio 1969, 2 luglio 1969, 21 luglio 1969 e 19 novembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Sulmona (L'Aquila), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Edificio, adibito al ricovero ed alla cura degli infermi, sito in Sulmona, viale Mazzini n. 98;

Terreno, riportato nel nuovo catasto terreni del comune di Sulmona alla pagina 11997, foglio n. 49, mappali 23, 24, 25, 26, 237, 243, 406.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi, etc., indicati nell'inventario allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero, per un valore approssimativo di L. 111.710.312.

Attività:

Alla data del 31 dicembre 1968, per crediti per rette di spedalità, per un ammontare complessivo di Lire 311.782.163.

Passività:

Alla data del 31 dicembre 1968, per medicinali, generi alimentari, spese generali, etc. per un ammontare complessivo di L. 488.356.894.

Il medico provinciale dell'Aquila, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 11. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. 203.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Sestri Levante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Sestri Le-

vante, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 25 luglio 1909, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Sestri Levante (Genova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Sestri Levante;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 luglio 1909, modificato con regio decreto 24 gennaio 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 10. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **204**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Elena di Aosta », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che il « Pio Monte della Misericordia » di Napoli gestisce l'ospedale « Elena d'Aosta » sito nel comune medesimo;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 4 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Elena d'Aosta » di Napoli, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale 9 dicembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Elena d'Aosta », con sede in Napoli, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Edificio dell'ospedale, con terreni contigui di cui all'atto di costituzione di enfiteusi per notar Robiony del 21 maggio 1910, sito in Napoli alla via Cagnazzi, indicato nella planimetria allegata sub n. 1 ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi etc. specificati nell'elenco allegato sub n. 2, ai verbali della commissione sopradetta.

Altri cespiti:

Beni vari di cui ai titoli di provenienza, di seguito elencati ai verbali della commissione sopracitata:

Baldacchini Bonazzi Livio, atto notaio Vottiero del 23 novembre 1962;

Falanga Vittore Luigi, testamento 6 dicembre 1922;

Laviello Giuseppe, testamento 8 ottobre 1912;

Starace Vincenzo, testamento 15 agosto 1920;

Grippo Giuseppina, lettera fiduciaria 20 marzo 1944;

Bonazzi Francesco, delibera 24 febbraio 1911;

Bonazzi Francesco, delibera 18 luglio 1919;

Aiossa Giovanni, atto notaio Robiony 12 gennaio 1924;

Monteforte Erminia, testamento notaio Vottiero 20 ottobre 1926;

Sabelli Federico, testamento olografo 28 novembre 1935;

Amati Maria, testamento pubblico 17 luglio 1931.

Il medico provinciale di Napoli, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 16. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1970, n. **205**.

Approvazione dello statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Sardegna centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'atto del notaio dott. Bartolomeo Serra, notaio in Nuoro, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania del 10 no-

vembre 1969, rep. n. 82706, con il quale è stato costituito il consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Sardegna centrale;

Visto l'atto del notaio dott. Bartolomeo Serra, notaio in Nuoro, del 4 febbraio 1970, rep. n. 84256, con il quale è stato modificato l'originario statuto;

Vista la deliberazione del 18 novembre 1969 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Sardegna centrale, ente di diritto pubblico, a norma dell'art. 145 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1970

SARAGAT

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 13. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1970, n. 206.

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Cuneo ad acquistare un immobile.

N. 206. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'ordine dei medici della provincia di Cuneo viene autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Cuneo, corso Giolitti, 15, di proprietà del sig. Lusso Carlo di Cuneo, al prezzo di L. 7.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 18. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. 207.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Marziano e di S. Gerolamo, nel comune di Roccaverano.

N. 207. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acqui in data 23 aprile 1969, col quale vengono unite temporaneamente « aeque principaliter » le parrocchie di S. Marziano, in frazione Garbaoli del comune di Roccaverano (Asti), e di S. Gerolamo, in frazione omonima dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 28. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. 208.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Antonio, già di S. Maria Maddalena, in Acerenza.

N. 208. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Antonio, già di S. Maria Maddalena, in Acerenza (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 29. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1970, n. 209.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Silvestro e di S. Michele, nel comune di Bevagna.

N. 209. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Spoleto in data 1° novembre 1968, col quale vengono unite in perpetuo « aeque principaliter » le parrocchie di S. Silvestro, in località S. Francesco del comune di Bevagna (Perugia), e di S. Michele nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 30. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968.

Approvazione della convenzione modificativa del 15 maggio 1968 stipulata tra il Ministero della marina mercantile e la società « Linee marittime dell'Adriatico ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 marzo 1959, n. 178, modificata con la legge 15 dicembre 1959, n. 1111, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del Medio e dell'Alto Adriatico;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1961, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 25, col quale venne approvata la convenzione stipulata il 21 novembre 1960 con la società per azioni di navigazione « Ing. Carlo Lolli Ghetti & C. » - S.p a. (ora « Linee marittime dell'Adriatico S.p.a. »), con sede in Roma, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « E » (Medio Adriatico), per la durata di venti anni a decorrere dal 1° luglio 1960, e verso la sovvenzione in ragione di anno, di L. 614.897.300;

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1966, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 154, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata con la società medesima il 30 luglio 1964, per apportare miglioramenti ai predetti servizi nel periodo dal 1° agosto 1964 al 30 giugno 1966 con conseguente aumento della sovvenzione che, per il periodo medesimo, è stata stabilita complessivamente, in ragione d'anno, in L. 728.812.454 dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965 e in L. 749.524.300 dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1966, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 155, col quale è stata approvata la convenzione con la suindicata società il 16 marzo 1965, per apportare, a decorrere dal 1° maggio 1966, ulteriori miglioramenti ai servizi, con conseguente aumento della sovvenzione, elevandola, in ragione d'anno, a L. 828.378.616 dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966 e a L. 977.325.658 dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1980;

Riconosciuto che esigenze economiche e sociali rendono necessario apportare nuovi miglioramenti al settore del Medio Adriatico consistenti nella istituzione della linea Pescara-Spalato e nella assegnazione alla linea stessa dal 16 maggio 1968 al 30 aprile 1970 di una nave usata di tipo autotraghetto di 1000 t.s.l., e dal 1° maggio 1970 al 30 giugno 1980 di una nave di tipo autotraghetto di nuova costruzione della stazza lorda di 1500 tonnellate;

Considerato che, conseguentemente, l'ammontare della sovvenzione deve essere adeguata ai maggiori oneri derivanti alla società concessionaria dall'esercizio dei servizi ulteriormente migliorati come sopra specificato;

Visto la convenzione modificativa che, per attuare gli ulteriori miglioramenti sopracennati, è stata stipulata in Roma, addì 15 maggio 1968, tra il Ministero della marina mercantile e la suddetta società per azioni di navigazione « Linee marittime dell'Adriatico - S.p.a. »;

Accertato che la più volte indicata società « Linee marittime dell'Adriatico - S.p.a. » ha adeguato la cauzione all'ammontare della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 15 maggio 1968;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione modificativa, citata in premessa, stipulata in Roma, addì 15 maggio 1968, tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni di navigazione « Linee marittime dell'Adriatico - S.p.a. », con sede in Roma, alla quale è affidato l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « E » (Medio Adriatico) per la durata di anni venti a decorrere dal 1° luglio 1960 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di L. 614.897.300 fino al 30 giugno 1964; L. 728.812.454 dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965; L. 828.378.616 dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966; L. 977.325.658 dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1967; L. 1.003.798.984 dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968; L. 1.067.575.658 dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1969; L. 1.203.900.010 dal 1° luglio 1969 al 30 giugno 1970; L. 1.389.983.039 dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1980.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica unitamente alla convenzione modificativa che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968

SARAGAT

SPAGNOLLI — COLOMBO — DE LUCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1969
Registro n. 5 *Marina merc., foglio n.* 150

Convenzione 15 maggio 1968 fra il Ministero della marina mercantile e la società « Linee marittime dell'Adriatico - S.p.a. » (già ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.a.), con sede in Roma, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « E » (Medio Adriatico).

Premesso che tra il Ministero della marina mercantile e la società « Linee marittime dell'Adriatico - S.p.a. » (già ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.a.), con sede in Roma, sono state stipulate la convenzione 21 novembre 1960, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1961, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 25, e quelle, modificative della precedente, 30 luglio 1964, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1966, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 154, e 16 marzo 1965 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1966, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 155, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « E » (Medio Adriatico) per venti anni a decorrere dal 1° luglio 1960; fra il dott. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile e l'ingegnere Carlo Lolli-Ghetti, consigliere delegato della società di navigazione Linee marittime dell'Adriatico - S.p.a. (già ing. Carlo Lolli-Ghetti & C. - S.p.a.), con sede in Roma, agente in nome e per conto della società medesima, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Gli articoli 2, 4, 9 e 22, della convenzione stipulata il 21 novembre 1960, citata in premessa nonchè la tabella costituente l'allegato 1) della convenzione medesima, già modificati con le convenzioni stipulate il 30 luglio 1964, il 16 marzo 1965 citate pure in premessa, sono ulteriormente modificati come segue:

« Art. 2. — *Sovvenzione.*

La sovvenzione per l'esercizio di cui all'art. 1 è, in ragione d'anno, fissata come appresso:

fino al 30 giugno 1964: L. 614.897.300 (seicentoquattordicimilioni ottocentonovantasettemila trecento);

dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965: L. 728.812.454 (settecentoventottomilioni ottocentododicimila quattrocentocinquantaquattro);

dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966: L. 828.378.616 (ottocentoventottomilioni trecentosettantottomila seicentosedici);

dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1967: L. 977.325.658 (novecentosettantasettemilioni trecentoventicinquemila seicentocinquantotto);

dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968: L. 1.003.798.984 (unmiliardo tremilioni settecentonovantottomila novecentottantaquattro);

dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1969: L. 1.067.575.658 (unmiliardo sessantasettemilioni cinquecentosettantacinquemila seicentocinquantotto);

dal 1° luglio 1969 al 30 giugno 1970: L. 1.203.900.010 (unmiliardo duecentotremilioni novecentomila dieci);

dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1980: L. 1.389.983.039 (unmiliardo trecentottantanovemilioni novecentottantatremila trentanove) ».

« Art. 4. — *Revisione della sovvenzione.*

La sovvenzione di cui all'art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dei seguenti elementi:

a) introiti del traffico;

b) prezzo dei combustibili;

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi per il personale dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico, sempre che il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuto l'applicazione.

L'importo annuo base di ciascuno dei sopra elencati elementi, da tener presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:

a) introiti del traffico:

fino al 30 giugno 1964: L. 31.500.000;
dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965: L. 60.269.231;
dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966: L. 114.307.692;

dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1967: L. 206.500.000;
dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968: L. 217.060.000;
dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1969: L. 242.500.000;
dal 1° luglio 1969 al 30 giugno 1970: L. 259.812.724;
dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1980: L. 280.500.000;

b) combustibili:

fino al 30 giugno 1964: L. 55.577.907 (diesel oil tonnellate 2.646,567×21.000);

dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965: L. 64.231.433 (diesel oil tonn. 2.646,567 × 21.000; gasoil tonn. 447,766 × 19.326);

dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966: L. 75.909.794 (diesel oil tonn. 2.646,567 × 21.000; gasoil tonn. 501,080 × 19.326; diesel fuel tonn. 405,948 × 16.970; bunker fuel tonn. 405,948 × 9.260);

dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1967: L. 94.996.950 (diesel oil tonn. 2.646,567 × 21.000; gasoil tonn. 448 × 19.326; diesel fuel tonn. 1.172,741 × 16.970; bunker fuel tonn. 1.172,741 × 9.260);

dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968: L. 96.617.399 (diesel oil tonn. 2.646,567 × 21.000; gasoil tonn. 448 ×19.326; diesel fuel tonn. 1.172,741 × 16.970; bunker fuel tonn. 1.172,741 × 9.260; marine diesel oil tonn. 82,676 × 19.600);

dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1969: L. 100.522.190 (diesel oil tonn. 2.646,567 × 21.000; gasoil tonn. 448 × 19.326; diesel fuel tonn. 1.172,741 × 16.970; bunker fuel tonn. 1.172,741 × 9.260; marine diesel oil tonn. 281,900 × 19.600);

dal 1° luglio 1969 al 30 giugno 1970: L. 119.255.869 (diesel oil tonn. 2.646,567 × 21.000; gasoil tonn. 448 × 19.326; diesel fuel tonn. 1.172,741 × 16.970; bunker fuel tonn. 1.172,741 × 9.260; marine diesel oil tonn. 180,384 × 19.600; marine diesel oil tonn. 642,546 × 19.609; bunker fuel oil tonn. 642,546 × 12.643);

dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1980: L. 145.655.601 (diesel oil tonn. 2.646,567 × 21.000; gasoil tonn. 448 × 19.326; diesel fuel tonn. 1.172,741 × 16.970; bunker fuel tonn. 1.172,741 × 9.260; marine diesel oil tonn. 1.570,7135 × 19.609; bunker fuel oil tonnellate 1.570,7135 × 12.643);

c) paghe, stipendi, indennità accessori e contributi:

fino al 30 giugno 1964: L. 194.377.000;
dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965: L. 244.962.615;
dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966: L. 267.866.308;
dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1967: L. 293.756.000;
dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968: L. 314.507.280;
dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1969: L. 364.499.000;
dal 1° luglio 1969 al 30 giugno 1970: L. 386.605.088;
dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1980: L. 410.047.000.

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10% del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate dal Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro ».

« Art. 9. — *Navi nuove od usate da assegnare alle linee.*

La società si obbliga ad assegnare alle linee E/1, E/2 ed E/3 entro il 30 giugno 1962, due navi di nuova costruzione della stazza lorda unitaria minima di 1.500 tonnellate. In attesa della entrata in servizio delle anzidette navi, la società potrà esercitare i servizi con navi usate di sua proprietà o noleggiate, purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile.

La società si obbliga ad assegnare alla linea E/3-*bis* per il periodo dal 1° agosto 1964 al 30 aprile 1966 una nave usata di tipo autotraghetto, di proprietà o presa in locazione, della stazza lorda di 1.000 tonnellate e con la seguente capacità di trasporto: 40 autovetture, 50 passeggeri con sistemazione in cabina e 50 passeggeri con sistemazione in divani o poltrone e, nel periodo dal 1° maggio 1966 al 30 giugno 1980, una nave, di tipo autotraghetto di nuova costruzione della stazza lorda di 3.000 tonnellate e con la seguente capacità di trasporto: 100 autovetture, 48 passeggeri in 16 cabine da 3 posti ciascuna, 40 passeggeri in 10 cabine a 4 posti, 180 (o 120 in viaggi notturni), passeggeri in 30 scompartimenti wagons-lits, ciascuno dei quali con 6 posti a sedere in viaggi diurni trasformabili in 4 cuccette in viaggi notturni, 200 passeggeri in poltrone tipo aereo, in saloni panoramici, 232 passeggeri con posti a sedere in saloni, gallerie, bar e ristoranti.

La società si obbliga ad assegnare alla linea E/4 nel periodo dal 16 maggio 1968 al 30 aprile 1970 una nave usata di tipo autotraghetto di proprietà o presa in locazione, della stazza lorda di 1.000 tonnellate con la seguente capacità di trasporto: 40 autovetture, 50 passeggeri con sistemazioni in divani o poltrone e 50 passeggeri con sistemazioni in cabina e, nel periodo dal 1° maggio 1970 al 30 giugno 1980, una nave di tipo autotraghetto di nuova costruzione della stazza lorda di 1.500 tonnellate e dislocamento a vuoto di 1.950 tonnellate, con la seguente capacità di trasporto: 80 autovetture o 14 auto articolati da 33 tonnellate ciascuno, 500 passeggeri di cui 128 in cabine a 4 posti, 200 in poltrone tipo aereo e 172 con posti a sedere in saloni, gallerie, bar o ristoranti.

I piani delle predette navi di nuova costruzione e gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, entro sei mesi dal 21 novembre 1960 per le navi da assegnare alle linee E/1, E/2 ed E/3, dal 16 marzo 1965 per la nave da assegnare alla linea E/3-*bis* e dalla stipulazione della presente convenzione per la nave da assegnare alla linea E/4 ».

« Art. 22. — *Sovvenzione per linee.*

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, la sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita tra le singole linee indicate nell'annessa tabella (allegato 1). Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

Linea E/1: 52 viaggi;
Linea E/2: 30 viaggi;
Linea E/3: 52 viaggi;
Linea E/3-*bis*: 22 viaggi nell'anno finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965; 26 viaggi per ciascun anno finanziario successivo;
Linea E/4: 22 viaggi nell'anno finanziario dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968; 75 viaggi nell'anno finanziario dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1969; 102 viaggi nell'anno finanziario dal 1° luglio 1969 al 30 giugno 1970; 132 viaggi per ciascun anno finanziario successivo.

Per eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nella annessa tabella, risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure per quelli eseguiti in più per esigenze di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti ».

ALLEGATO 1. — (Art. 1 della convenzione)

Settore « E » (*Medio Adriatico*)

« Elenco delle linee, degli itinerari, delle periodicità e delle velocità di esercizio.

Linea E/1. — Itinerario: Ancona-Lussino-Fiume-Pola-Trieste-Venezia-Ancona.
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Periodicità: settimanale.
Migliatico per viaggio: mgl. 437 - totale annuo per 52 viaggi: mgl. 22.724.
Velocità di esercizio: nodi 18.

Linea E/2. — Itinerario: Ancona-Rimini-Ravenna-Venezia-Trieste-Pola-Fiume-Lussino-Ancona.
Periodo di esercizio: dal 1° aprile al 31 ottobre.
Periodicità: settimanale.
Migliatico per viaggio: mgl. 466 - totale annuo per 30 viaggi: mgl. 13.980.
Velocità di esercizio: nodi 18.

Linea E/3. — Itinerario: Ancona-Zara-Sebenico-Spalato-Gravosa e viceversa.
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre; dal 1° giugno al 30 settembre il servizio ha inizio da Venezia.
Periodicità: settimanale.
Migliatico: per viaggio con inizio da Ancona (A e R): mgl. 534 - totale annuo per 35 viaggi: mgl. 18.690.
Migliatico: per viaggio con inizio da Venezia (A e R): mgl. 784 - totale annuo per 17 viaggi: mgl. 13.328.
Migliatico complessivo annuo per 52 viaggi (A e R): dei quali 35 con inizio da Ancona e 17 con inizio da Venezia: mgl. 32.018.
Velocità di esercizio: nodi 18.

Linea E/3-*bis*. — Itinerario: dal 1° agosto 1964 al 30 aprile 1966: Ancona-Zara-Sebenico-Spalato-Gravosa-Bari-Gravosa-Bari-Gravosa-Spalato-Sebenico-Zara-Ancona; dal 1° maggio 1966 al

30 giugno 1980: Ancona-Zara-Sebenico-Spalato-Gravosa-Bari-Gravosa-Bari-Gravosa-Bari-Gravosa-Bari-Gravosa-Spalato-Sebenico-Zara - Ancona.

Periodo di esercizio: 1° maggio-31 ottobre.

Periodicità: settimanale.

Migliatico per viaggio: dal 1° agosto 1964 al 30 aprile 1966: mgl. 970 - totale annuo per 26 viaggi: mgl. 25.220; dal 1° maggio 1966 al 30 giugno 1980: mgl. 1.406 - totale annuo per 26 viaggi: mgl. 36.556.

Velocità di esercizio: nodi 11 dal 1° agosto 1964 al 30 aprile 1966; nodi 18 dal 1° maggio 1966 al 30 giugno 1980.

Linea E/4. — Itinerario: Pescara-Spalato e ritorno.

Periodo di esercizio: 1° maggio-30 settembre.

Periodicità: dal 16 maggio 1968 al 30 aprile 1970: bisettimanale dal 1° al 14 maggio, trisettimanale dal 15 maggio al 15 giugno, quadrisettimanale dal 15 giugno al 31 agosto e trisettimanale dal 1° al 30 settembre.

Migliatico per viaggio (A e R): mgl. 228 - totale annuo per 75 viaggi: mgl. 17.100.

Periodicità: dal 1° maggio 1970 al 30 giugno 1980: esasettimanale.

Migliatico per viaggio (A e R): mgl. 228 - totale annuo per 132 viaggi: mgl. 30.096.

Velocità di esercizio: nodi 11 dal 16 maggio 1968 al 30 aprile 1970; nodi 18 dal 1° maggio 1970 al 30 giugno 1980».

Navi assegnate alle linee

«Linea E/1 - E/2: una nave della stazza lorda di 1.500 tonnellate.

Linea E/3: una nave della stazza lorda di 1.500 tonnellate.

Per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1962 il servizio delle linee E/1, E/2, E/3, potrà essere assicurato con navi della stazza lorda di 1.000 tonnellate e con velocità di esercizio di 12 nodi.

Linea E/3-*bis*: dal 1° agosto 1964 al 30 aprile 1966: una nave usata di tipo autotraghetto, della stazza lorda di 1.000 tonnellate; dal 1° maggio 1966 al 30 giugno 1980: una nave di tipo autotraghetto di nuova costruzione della stazza lorda di 3.000 tonnellate.

Linea E/4: dal 16 maggio 1968 al 30 aprile 1970: una nave usata di tipo autotraghetto, della stazza lorda di 1.000 tonnellate; dal 1° maggio 1970 al 30 giugno 1980: una nave di tipo autotraghetto di nuova costruzione della stazza lorda di 1.500 tonnellate».

Art. 2.

La presente convenzione modificativa, mentre vincola la società fin dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 15 maggio 1968

p. *Il Ministero della marina mercantile*
D'ANGELO

p. *La Società linee marittime dell'Adriatico - S.p.a.*
LOLLI GHETTI

*(3441)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1970.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1919, numero 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 7 luglio 1951, n. 979, che ha apportato, tra l'altro, modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Visto il decreto presidenziale 5 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1965, al registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 128, con il quale il dottor ing. Fortunato Gangemi venne nominato presidente dell'ente suddetto per la durata di quattro anni, a decorrere dal 1° ottobre 1965;

Visto il decreto presidenziale 9 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1967, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 221, con il quale, in sostituzione del dott. ing. Fortunato Gangemi, venne nominato presidente dell'ente anzidetto, fino alla scadenza del suindicato quadriennio, l'avv. Benedetto Leuzzi;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente stesso per il successivo quadriennio;

Visto il regio decreto 9 aprile 1931, n. 334;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Benedetto Leuzzi è confermato presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la durata di quattro anni, a decorrere dal 1° ottobre 1969.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — NATALI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1970
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 159

(3497)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1970.

Esenzione dal diritto fisso di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nei confronti degli autoveicoli e rimorchi importati temporaneamente dalla Gran Bretagna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;

Ritenuto che tra l'Italia e la Gran Bretagna sussiste reciprocità di trattamento tributario in materia di autotrasporti di merci;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dal 1° marzo 1970 gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Gran Bretagna e appartenenti a persone residenti stabilmente in Gran Bretagna sono esenti, per reciprocità di trattamento, dal pagamento del diritto fisso, di cui all'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Roma, addì 28 febbraio 1970

Il Ministro per le finanze
BOSCO

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
GASPARI

(3498)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1970.

Tasse automobilistiche per autocarri e rimorchi importati temporaneamente dalla Gran Bretagna ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Gran Bretagna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale prevede la facoltà di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dal 1° marzo 1970 gli autocarri adibiti al trasporto di merci e i relativi rimorchi, importati temporaneamente dalla Gran Bretagna ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Gran Bretagna possono circolare in Italia contro il pagamento di un trecentosessantesimo della tassa annuale di circolazione per ogni giorno (o frazione) di permanenza in Italia. In ogni caso la tassa non può essere inferiore a tre trecentosessantesimi.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Roma, addì 28 febbraio 1970

(3499) *Il Ministro*: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1970.

Inclusione del comune di Civita d'Antino nell'elenco dei comuni danneggiati dalla guerra che debbono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

Visto l'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 610, con il quale è stato prorogato fino ad un anno dall'entrata in vigore della legge medesima, il termine per l'inclusione dei comuni danneggiati dalla guerra negli elenchi di quelli tenuti ad adottare un piano di ricostruzione;

Vista la domanda presentata dal comune di Civita d'Antino (L'Aquila), intesa ad ottenere l'inclusione negli elenchi di cui sopra è cenno;

Considerato che per il comune di che trattasi risulta accertata la necessità di sollecitare ed indirizzare la ricostruzione del centro abitato, rimasto allo stato iniziale dei danni sofferti, malgrado i vari interventi che peraltro non hanno modificato la situazione generale del patrimonio edilizio rimasto tutt'ora in stato precario;

Che, pertanto, la richiesta avanzata dal comune stesso è meritevole di accoglimento;

Visto il voto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 24 luglio 1969, n. 1187;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il 50° elenco dei comuni tenuti ad adottare il piano di ricostruzione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nelle leggi indicate nelle premesse:

Provincia dell'Aquila: Civita d'Antino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1970

(3512) *Il Ministro*: Natali

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 21 febbraio 1970 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1970

(3496) *Il Ministro*: Donat-Cattin

DECRETO PREFETTIZIO 13 aprile 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1967, n. 54828, div. III, con il quale il dott. Saverio Corsico venne nominato membro del consiglio provinciale di sanità nella sua qualità di capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Considerato che il dott. Saverio Corsico è stato trasferito in altra sede per cui occorre provvedere alla sua sostituzione in seno al consiglio provinciale di sanità con il dott. Giusto Giuliani che in atto riveste la carica di capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giusto Giuliani è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dottor Saverio Corsico, trasferito in altra sede.

Novara, addì 13 aprile 1970

(3762) *Il prefetto*: Villa

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di chimica generale ed inorganica, chimica organica e di chimica fisica presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia sono vacanti le seguenti cattedre:

1) chimica generale ed inorganica;
2) chimica organica;
3) chimica fisica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4219)

Vacanza della cattedra di semeiotica medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di semeiotica medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4088)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Luigi Benevento, nato a Napoli il 24 dicembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 20 maggio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(3843)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Angelo Michele Caruso, nato a Guglionesi il 14 ottobre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 23 luglio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3732)

La dott.ssa Marcella Casotti in Sartogo, nata a Roma il 3 ottobre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 10 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3733)

La dott.ssa Anna Maria Delli in Arthemalle, nata a Lucca il 29 dicembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 1° marzo 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3734)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Maria Letizia Dubois, nata a Cave (Roma) il 21 settembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciatole dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3744)

La dott.ssa Orsola Massimei, nata a Roma il 14 marzo 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3745)

La dott.ssa Graziella Faiani, nata a Firenze il 14 febbraio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in matematica e fisica rilasciatole dall'Università di Pisa.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3746)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1970, registro n. 24, foglio n. 54, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Albino Pievatolo avverso il provvedimento ministeriale n. 4865, con il quale gli veniva negata la retrodatazione della nomina in ruolo al 1° ottobre 1939, ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

(3705)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1970, registro n. 24, foglio n. 55, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Ferdinando Loiacono avverso i provvedimenti ministeriali di accettazione delle sue dimissioni e di reiezione della revoca delle dimissioni stesse.

(3706)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Sabbioneta

Con decreto 7 febbraio 1970, n. 125, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica del Navarolo-Agro cremonese mantovana, riportata sul catasto del comune di Sabbioneta (Mantova) al foglio n. 23, mappale 330, per una superficie di mq. 740.

(3715)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno nei comuni di Rottofreno e Calendasco

Con decreto 11 novembre 1969, n. 710, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale in sinistra del fiume Trebbia, segnato nel catasto del comune di Rottofreno al foglio n. 34 di Ha. 1.13.20 e nel catasto del comune di Calendasco al foglio n. 33 di Ha. 1.38.00 per complessivi Ha. 2.51.20 ed indicato nella planimetria rilasciata il 28 marzo 1969 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3777)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di undici società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 marzo 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Domus », con sede in Fidenza (Parma), costituita per rogito Micheli in data 2 aprile 1965, rep. 8916;

2) edilizia « Montefiore », con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 29 novembre 1963, rep. 23149;

3) edilizia « S. Gerardo Abate », con sede in Roma, costituita per rogito Arra in data 30 dicembre 1965, rep. 14884;

4) agricola « Olevanese agraria », con sede in Olevano Romano (Roma), costituita per rogito Pomar in data 2 dicembre 1946, rep. 13748;

5) edilizia « La Panoramica », con sede in Napoli, costituita per rogito Scivicco in data 15 febbraio 1955, rep. 6432;

6) edilizia « Penelope », con sede in Napoli, costituita per rogito Squillaci in data 18 giugno 1958, rep. 8737;

7) edilizia « Villa Aurora », con sede in Parete (Caserta), costituita per rogito Cannavale in data 19 marzo 1963, repertorio 31543;

8) edilizia « Primavera », con sede in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 16 marzo 1960, rep. 44297;

9) edilizia « Salvatore », con sede in Foggia, costituita per rogito Pennacchio in data 11 settembre 1956, rep. 6831;

10) di produzione e lavoro « Libertà e lavoro », con sede in S. Cesario (Lecce), costituita per rogito Bernardini in data 11 febbraio 1947, rep. 20143;

11) di produzione e lavoro « Maglificio Pattadese », con sede in Pattada (Sassari), costituita per rogito Stara in data 3 aprile 1966, rep. 16.136.

(3772)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Forlì

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Forlì della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Forlì con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 3 giugno 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 in data 27 ottobre 1966.

(4086)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970, il comune di Trani (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.291.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4193)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970 il comune di Macerata viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4194)

Autorizzazione al comune di Monte Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970 il comune di Monte Roberto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.253.675 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4145)

Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970 il comune di Mergo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.512.810 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4146)

Autorizzazione al comune di Massa Fermana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970 il comune di Massa Fermana (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.028.975 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4147)

Autorizzazione al comune di Poggio San Vicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970 il comune di Poggio San Vicino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.879.639 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4148)

Autorizzazione al comune di Pedaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970 il comune di Pedaso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.806.390 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4150)

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970 il comune di Penna San Giovanni (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.548.485 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4149)

Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970 il comune di San Giorgio del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.046.191 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4151)

Autorizzazione al comune di San Marco dei Cavoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970 il comune di San Marco dei Cavoti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.650.410 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4152)

Autorizzazione al comune di San Lupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970 il comune di San Lupo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.951.246 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4153)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata de' Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970 il comune di Sant'Agata de' Goti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.913.935 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4154)

Autorizzazione al comune di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970 il comune di Savigno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.868.655 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4155)

Autorizzazione al comune di Torre S. Susanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970 il comune di Torre S. Susanna (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.414.420 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4156)

Autorizzazione al comune di Torre San Patrizio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970 il comune di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.631.400 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4157)

Autorizzazione al comune di Tornolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970 il comune di Tornolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.525.974 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4158)

Autorizzazione al comune di Visso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1970 il comune di Visso (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.833.149 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4159)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

467° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 8 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1970, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 105, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Due Torri e Morosini », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, di cui è titolare il sig. Antonio Sartori, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, al sig. Luigi Pestoni, residente a Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 14 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1970, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 348, con il quale la Soc. per az. Cementifera Ligure, in liquidazione, con sede in Genova, titolare della concessione perpetua della miniera di marna cementifera denominata « Tre Fontane », sita in territorio del comune di Montoggio, provincia di Genova, è dichiarata decaduta dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 14 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1970, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 349, con il quale la « Calabro Mineraria S.p.a. », con sede in Cosenza, titolare della concessione mineraria per miche ed associati denominata « Vallone S. Maloro », in territorio dei comuni di Luzzi ed Acri, provincia di Cosenza, è dichiarata decaduta dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del decreto medesimo.

Decreto ministeriale 16 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1970, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 371, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.A.C.C.I. - Soc. per az. Centrale cementerie italiane, con sede in Firenze, alla concessione della miniera di caolino denominata « Piano di Giorgio », sita in territorio del comune di Viterbo, rilasciata con decreto ministeriale 21 maggio 1956.

Decreto ministeriale 16 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1970, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 316, con il quale è accettata, a decorrere dalla data

del decreto stesso, la rinuncia della Società per az. Fratelli Bargero, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione del giacimento di marna da cemento denominata « Crescenzaga », sita in territorio del comune di Rovagnate, provincia di Como, rilasciata con D.D. 20 maggio 1959.

Decreto ministeriale 20 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1970, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 321, con il quale alla sig.ra Giulia Rubeschi nei Mazzi, residente a Siena, è trasferita ed intestata per eredità, a decorrere dal 23 giugno 1956, la concessione della sorgente di acqua minerale e gas acido carbonico denominata « Leona », sita in territorio del comune di Montevarchi, provincia di Arezzo.

Decreto ministeriale 30 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1970, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 296, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia del geom. Mario Andreoli, residente a Sassoferrato, provincia di Ancona, alla concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Molino delle Ogne », sita in territorio del comune di Scheggia e Pascelupo, provincia di Perugia, rilasciata con decreto ministeriale 13 maggio 1930.

Decreto ministeriale 5 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1970, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 359, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Ampliamento Terme Capitello », sita in territorio del comune di Lacco Ameno, provincia di Napoli, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla società « Ischia Alberghi — G. Fiorentino & C. » Società in accomandita semplice, con sede in Napoli.

Decreto ministeriale 5 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1970, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 360, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Capitello », sita in territorio del comune di Lacco Ameno, provincia di Napoli, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla società « Ischia Alberghi - G. Fiorentino & C. » Società in accomandita semplice, con sede in Napoli.

Decreto ministeriale 5 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1970, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 34, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Santafiora », sita in territorio del comune di Monte San Savino, provincia di Arezzo — accordata al signor Paci Vinicio con decreto prefettizio del 27 ottobre 1961 per la durata di anni dieci — è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del 5 febbraio 1970, al di lui figlio Antonio Paci, domiciliato in Monte San Savino, provincia di Arezzo.

Decreto ministeriale 5 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1970, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 75, con il quale la concessione della sorgente di acqua solfidrica denominata « Salcido », sita in territorio del comune di S. Salvatore Monferrato, provincia di Alessandria — accordata originariamente al sig. Carlo Scala con decreto ministeriale 11 maggio 1934 per la durata di anni cinquanta e pervenuta a seguito di successivi provvedimenti di trasferimento alle signore Adriana Muggia, Ferrando Jolanda in Bosco e Boccalatte Vincenzina vedova Ferrando — è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del 5 febbraio 1970, al sig. Pietro Astori, residente in S. Salvatore Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 6 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1970, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 45, con il quale le signore Annarosaria e Immacolata Starace, rappresentate dalla signora Maria Francesca Di Martino vedova Starace, residente in comune di Portici, provincia di Napoli, titolari in base al decreto ministeriale 28 ottobre 1958 della concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Sorgenti Torretta allo Scraio », sita in territorio del comune di Vico Equense, provincia di Napoli, sono dichiarate decadute dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del 6 febbraio 1970.

Decreto ministeriale 13 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1970, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 47, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Fontecchio », sita in territorio del comune di Città di Castello, provincia di Perugia, accordata per la durata di anni dieci con decreto prefettizio 27 novembre 1956 alla S.I.C.A.T. - Società industria cure acque termali, con sede in Città di Castello, provincia di Perugia, è rinnovata a favore della società stessa, per la durata di anni venticinque, a decorrere dal 27 novembre 1966.

Decreto del prefetto della provincia di Pistoia 17 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 25 novembre 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 8, con il quale alla società in nome collettivo Fonti San Camillo di M. Baracchi & C., con sede a Orsigna, provincia di Pistoia, rappresentata dalla signora Baracchi Marialuisa, domiciliata a Pistoia, è accordata la concessione di acqua minerale denominata « Fonti San Camillo », sita nel comune di Pistoia, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Vicenza 14 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, il 21 febbraio 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 40, con il quale la concessione di acqua minerale denominata « Fonte Dolomiti », sita in territorio del comune di Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, della quale è titolare la S.a.s. Fonti Staro di Pan Mario & C., è rinnovata per la durata di anni dieci a decorrere dall'11 giugno 1968.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Padova 27 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, il 16 marzo 1970, registro n. 1, Industria e commercio, foglio n. 41, con il quale la concessione di terre attivabili ed argille caoliniche denominata « Vegri - Campotomaso », sita in territorio del comune di Valdagno, provincia di Vicenza, della quale è titolare la S.a.s. « Valdol », con sede in Maglio di Sopra, provincia di Vicenza, è rinnovata per la durata di anni trenta a decorrere dal 24 ottobre 1968.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Padova 2 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, il 16 marzo 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 42, con il quale la concessione denominata « Casarotti », sita in territorio del comune di Torrebelvicino, provincia di Vicenza, della quale è titolare la Società per azioni Caolino Panciera, con sede in Schio, provincia di Vicenza, è prorogata, limitatamente alla sola coltivazione dei giacimenti di caolino e con decorrenza dal 20 aprile 1969, sino al 31 dicembre 1980.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Padova 4 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, il 16 marzo 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 43, con il quale ai signori geom. Giannantonio Vaccaro e Gino Vaccaro è stata accordata la concessione di coltivare il giacimento di terre da sbianca denominato « Femmenazzi », in territorio del comune di Valdagno, provincia di Vicenza, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Firenze 23 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, il 10 febbraio 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale alla Società per azioni Sorgenti del Romito, sedente a Vinci, provincia di Firenze, è accordata la concessione per acqua minerale denominata « Fonte del Romito », sita in territorio del comune di Vinci, provincia di Firenze, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Padova 4 febbraio 1970, registrato alla Corte dei Conti - Delegazione regionale di Venezia, il 16 marzo 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 44, con il quale al sig. Quartiero Ferdinando, domiciliato in Schio, provincia di Vicenza, è stata accordata la concessione di coltivare il giacimento di bentonite e terre da sbianca denominata « Grancare », in comune di Arcugnano, provincia di Vicenza, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 9 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, il 18 febbraio 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 131, con il quale alla ditta Nino Antonio Nidoli, avente sede in Ternate, provincia di Varese, è accordata, per la durata di anni cinque, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia in località « Cava della Tresa », contenuto nei mappali 1909-1910 della mappa di Cugliate Fabiasco, provincia di Varese.

(3520)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 5 maggio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,10	629,10	629,08	629,05	629 —	629,10	629,10	629,05	629,10	629,10
Dollaro canadese	586,30	586,40	586,50	586,50	586,30	586,45	586,50	586,50	586,45	586,50
Franco svizzero	146,26	146,40	146,40	146,365	146,30	146,28	146,365	146,365	146,29	146,38
Corona danese	83,81	83,80	83,76	83,80	83,75	83,75	83,785	83,80	83,78	83,80
Corona norvegese	88,08	88,02	88 —	88,01	88,10	88,05	88,01	88,01	88,05	88,05
Corona svedese	120,96	121,09	121,10	121,08	120,90	121,02	121,08	121,08	121,03	121,03
Fiorino olandese	173,23	173,22	173,29	173,29	173,20	173,20	173,25	173,29	173,22	173,22
Franco belga	12,67	12,675	12,6775	12,6735	12,67	12,67	12,675	12,6735	12,67	12,67
Franco francese	113,96	114,02	113,99	113,955	114 —	113,97	113,97	113,955	113,99	114 —
Lira sterlina	1513,25	1512,95	1513,40	1513,55	1512,75	1513,25	1513,55	1513,55	1513,25	1513 —
Marco germanico	172,94	173,13	173,14	173,12	173 —	173,05	173,135	173,12	173,09	173,12
Scellino austriaco	24,29	24,28	24,2850	24,2820	24,25	24,28	24,2875	24,2820	24,28	24,28
Escudo portoghese	22,08	22,05	22,10	22,085	22,10	22,07	22,085	22,085	22,07	22,07
Peseta spagnola	9,02	9,02	9,025	9,0235	9 —	9,02	9,025	9,0235	9,02	9,02

Media dei titoli del 5 maggio 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	94,10
Redimibile 3,50 % 1934	98,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	78,925
» 5 % (Ricostruzione)	91,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,375
» 5 % (Città di Trieste)	91,85
» 5 % (Beni esteri)	83,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,90
» 5,50 % » » 1968-83	88,05
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,425
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,70
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,85
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,325
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 maggio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,075
Dollaro canadese	586,50
Franco svizzero	146,365
Corona danese	83,792
Corona norvegese	88,01
Corona svedese	121,08
Fiorino olandese	173,27
Franco belga	12,674
Franco francese	113,962
Lira sterlina	1513,55
Marco germanico	173,127
Scellino austriaco	24,285
Escudo portoghese	22,085
Peseta spagnola	9,024

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 6 dicembre 1969 all'11 dicembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2416/69 e n. 2429/69, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06		Riso:	
		A. greggio o semigreggio (non pilato):	
		II. Riso semigreggio (non pilato):	
	ex 04	a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
		- per le esportazioni verso la zona I (2)	5,460
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	4,597

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06 (segue)	ex 04	b. altro:	
		- per le esportazioni verso la zona I (2)	5,582
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	4,712
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	07	a. Riso semilavorato:	
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,176 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, IV e V (2)	8,233 (3)
		- per le esportazioni verso la zona II (2)	8,608 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	6,730 (3)
	11	b. Riso lavorato a fondo:	
		- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,512 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, IV e V (2)	8,768 (3)
		- per le esportazioni verso la zona II (2)	9,168 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,168 (3)
		II. altro:	
	14	a. Riso semilavorato:	
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	5,701 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2)	9,694 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,141 (3)
	17	b. Riso lavorato a fondo:	
		- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,112 (3)
		- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (2)	10,392 (3)
		- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,727 (3)
	21	C. spezzato	2,600

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(2821)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1969 al 31 gennaio 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2071/68, n. 2171/68 e n. 85/69 agli alimenti composti per animali (voce doganale ex 23.07) previsti all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera g) del Regolamento C.E.E. n. 804/68, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):	
	B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci n. 17.02-B e n. 17.05-B e prodotti lattiero-caseari:	
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è inferiore o uguale al 5 % ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 10 %	0,705
	- - uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 25 %	1,410
	- - uguale o superiore al 25 % ed inferiore al 50 %	3,525
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 % ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5 %	0,409
	- - uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 10 %	1,114
	- - uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 25 %	1,819
	- - uguale o superiore al 25 % ed inferiore al 50 %	3,934
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 % ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5 %	0,817
	- - uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 10 %	1,522
	- - uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 25 %	2,227
	- - uguale o superiore al 25 % ed inferiore al 50 %	4,342
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 % ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5 %	1,634
	- - uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 10 %	2,339
	- - uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 25 %	3,044
	- - uguale o superiore al 25 % ed inferiore al 50 %	5,159
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 50 % ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5 %	2,452
	- - uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 10 %	3,157
	- - uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 25 %	3,862
	- - uguale o superiore al 25 % ed inferiore al 50 %	5,977
	- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 10 % ed aventi tenore, in peso, di latte in polvere (2):	
	- - uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 60 %	9,36
	- - uguale o superiore al 60 % ed inferiore al 70 %	11,16
	- - uguale o superiore al 70 % ed inferiore al 75 %	12,96
	- - uguale o superiore al 75 % ed inferiore all'80 %	13,86
	- - uguale o superiore all'80 %	14,76

(1) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.
(2) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.

(2648)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1969 al 13 novembre 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2171/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,056
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	5,132
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	7,578
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	4,294
11.01 F	Farina di riso	2,438
11.01 G (I)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,714
11.01 G (II)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,367
11.01 H	Farina di miglio	4,583
11.01 K	Farina di sorgo o di durra . . . . , ...	3,472
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,438
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	4,438
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,056
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	5,132
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	7,578
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1)	4,294
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	2,438
11.02 A VII (a)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,714
11.02 A VII (b)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,367
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	4,583
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	3,472
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	5,898
11.02 B II	Cereali mondati di segala (2)	4,438
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	8,050
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	6,540
11.02 B IV a	Avena spuntata	4,294
11.02 B IV b (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	6,736
11.02 B IV b (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	4,294

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (2)	3,864
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno (2)	2,367
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	4,583
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra (2)	3,472
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	5,898
11.02 C II	Cereali perlati di segala (3)	4,438
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	10,062
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	4,294
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (3)	3,864
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno (3)	2,367
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (3)	4,583
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (3)	3,472
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	5,898
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,438
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	5,132
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,294
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	3,864
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	2,367
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	4,583
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	3,472
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,898
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,438
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso	9,056
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a)	5,132
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	8,420
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	6,736
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	4,294
11.02 E V	Fiocchi di granturco	3,864
11.02 E VI	Fiocchi di riso	2,346
11.02 E VII	Fiocchi di grano saraceno	2,367
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	4,583
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	3,472
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,446
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,947
11.07 A I a	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	10,292
11.07 A I b	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,690

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.07 A II a	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	8,955
11.07 A II b	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,691
11.07 B	Malto torrefatto	7,798
11.08 A I	Amido di granturco	1,721
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	4,090
11.08 A IV	Fecola di patate	1,721
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,721
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso (N × 6,25)	7,436
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso (N × 6,25)	2,138
17.02 B II a	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,245
17.02 B II b	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,721
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,245
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,721
23.02 A I a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,168
23.02 A I b 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,168
23.02 A I b 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,168
23.02 A II a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,168
23.02 A II b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a	1,168

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Tale prodotto, di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I, beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione alla esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(2565)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - Parte II - Personale, n. 2, in data 20 aprile 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di tecnologia della pesca, Ancona.

Concorso per titoli e per esame colloquio a sei posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze.

Annullamento

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studio per la neurofisiologia cerebrale, Genova.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Centro di studio per la neurofisiologia cerebrale, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studio per la neurofisiologia cerebrale, Genova.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto di chimica delle macromolecole, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di chimica degli ormoni, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio a tre posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di ricerche sulla combustione, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di embriologia molecolare, Arco Felice (Napoli)

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di elaborazione dell'informazione, Pisa.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto di elaborazione dell'informazione, Pisa.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto di elaborazione dell'informazione, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio per lo studio delle proprietà fisiche di biomolecole e cellule, Pisa.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio per lo studio delle proprietà fisiche di biomolecole e cellule, Pisa.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio per lo studio delle proprietà fisiche di biomolecole e cellule, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorsi per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il 20 maggio 1970 e che per ogni altra eventuale informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 - Roma.

(4200)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso per esami ad un posto di ingegnere in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);

Ritenuto che occorre bandire un concorso per esami ad un posto di ingegnere in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Il vincitore del concorso verrà assegnato alla sezione staccata in Sassari del compartimento della viabilità di Cagliari.

Art. 2.

Per poter prendere parte al concorso ciascun candidato è tenuto a farne esplicita richiesta con domanda in carta da bollo da L. 400, possibilmente dattiloscritta e firmata di proprio pugno che dovrà pervenire direttamente alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma strade (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda anzidetta il candidato dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità e nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del diploma di laurea in ingegneria, l'università che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito e se abbia superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero se sia stato definitivamente abilitato a norma delle vigenti disposizioni;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti, nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le lingue straniere, tedesca o inglese, di cui abbia conoscenza dichiarando se intenda o meno sostenerne le prove scritte.

I candidati dovranno, inoltre, esplicitamente dichiarare che, in caso di nomina, accetteranno, senza riserva alcuna, di raggiungere la sede di Sassari essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno, per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 3, punto 5).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 3.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero essere stati definitivamente abilitati;

4) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

5) aver compiuto 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 6.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma che fa parte integrante del presente decreto.

Inoltre, tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova obbligatoria di lingua francese. I candidati possono inoltre nella domanda di ammissione chiedere di sostenere anche le prove facoltative consistenti in un esame scritto di lingua tedesca o inglese. I candidati sosterranno le prove di lingue nello stesso giorno in cui si svolgerà la prova obbligatoria di francese mediante una traduzione in italiano dalla lingua in cui hanno chiesto di sostenere l'esame.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente di maggiorazione del valore massimo di un punto così ripartito: fino a punti 0,500 per la prova di lingua francese; fino a punti 0,250 per la prova di lingua inglese; fino a punti 0,250 per la prova di lingua tedesca.

Saranno considerati utili, agli effetti della suddetta maggiorazione, soltanto gli elaborati che abbiano meritato almeno la sufficienza.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale nonchè dal coefficiente assegnato per le prove di lingua straniera.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta di identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue tedesca ed inglese, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di voler sostenere la relativa prova facoltativa di tali lingue o di una di esse.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La nomina al posto messo a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini i concorrenti che abbiano superato la prova orale e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla direzione generale della Azienda nazionale autonoma strade entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla direzione generale medesima le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale sarà altresì dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dalla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale della laurea in ingegneria o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 400 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ovvero certificato di abilitazione all'esercizio professionale ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive modificazioni;

5) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) certificato medico su carta bollata da L. 400 attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre il vincitore a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

8) stato matricolare militare in data recente.

Chi sia impiegato statale di ruolo anche se in prova, e chi sia già inquadrato nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3), 4) e 7) del presente articolo ma dovrà esibire su carta bollata da L. 400 una copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salvo la facoltà dell'amministrazione di cui all'art. 8, comma terzo, del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 16.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova solo se avrà presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale il vincitore, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguirà la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al 12° dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera direttiva.

Art. 18.

A chi proviene già da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 19.

Programma di esame

1) Viabilità:

a) caratteristiche geometriche dell'asse stradale e del piano viabile con riguardo anche alla circolazione (resistenza al moto, aderenza, pendenze fondamentali per autocarri ed autovetture, raccordi plano-altimetrici, curve di transito, larghezza sede stradale, allargamento in curva, sagoma andamento dei cigli, distanza di visibilità);

b) volume di traffico e capacità di una strada, rilevamenti del traffico, aree di manovre, intersezioni elementari, isole direzionali, correnti di traffico e loro incanalamento;

c) problemi interessanti il traffico (sistemazione di incroci sfalsati a raso, accessi alle autostrade, segnaletica verticale ed orizzontale, parcheggi nei centri urbani);

d) circolazione urbana ed extraurbana, statistiche periodiche della circolazione in una provincia, in una regione e nella nazione;

e) tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali e di autostrade, costruzione del corpo stradale, computo metrico e movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

f) forme e dimensioni delle opere d'arte;

g) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

h) sovrastrutture (sottofondi, fondazioni, trattamenti superficiali ed a penetrazione, pavimentazioni in conglomerato cementizio e bituminoso, pavimentazioni in pietra, in asfalto, in gomma ecc., marciapiedi, calcolo delle pavimentazioni in relazione ai carichi transitanti);

i) fondazioni in terra (stabilizzazione granulometrica e con leganti);

l) prove sui materiali stradali e sulle terre;

m) manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale della pavimentazione, delle segnalazioni, delle alberature e degli annessi.

2) Opere idrauliche:

a) idrografia fisica e idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature.

3) Elettrotecnica:

Nozioni generali sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

4) Edilizia:

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) progettazione di particolari costruzioni riguardanti le strade, le autostrade ed i loro utenti (case cantoniere, autostelli, hotels, stazioni di servizio e di ristoro, autorimesse, centri di manutenzione, parcheggi, piazzuole di sosta e di riposo);

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

5) Costruzioni e materiali:

a) caratteristiche dei materiali e loro impiego, conglomerati, malte, muratura, acciaio, legno;

b) norme per le prove di accettazione di materiali; norme di progettazione ed esecuzione delle opere; cemento armato, cemento armato precompresso - acciaio;

c) terreni di fondazione, metodi di prelievo delle terre con sondaggi, prove di laboratorio ed in sito sulle terre, caratteristiche delle terre;

d) sistemi di fondazione delle opere e loro calcolo;

e) metodi di calcolo delle opere in muratura, legno, cemento armato precompresso, acciaio;

f) ponti, viadotti, gallerie, tombini, opere definitive e provvisorie, centinature.

6) Macchine:

macchinario stradale (bulldozer, angledozer, ruspe, livellatrici, escavatori, mezzi costipanti, frantoi, impianti per conglomerati, finitrici, macchine spazzaneve a turbina e a presa, soffiatori, autobotti, autocisterne, scarificatori, rulli compressori a vapore ed a nafta, distributrici di bitume.

7) Fisica tecnica:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di ventilazione con speciale riguardo alle gallerie stradali.

8) Legislazione:

legge e regolamenti sui lavori pubblici. Codice della strada. Nozioni elementari di statistica.

9) Lingua francese:

relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 27 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1970
Registro n. 4, *foglio n.* 8

(Schema della domanda)

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (*A.N.A.S.*) - Via Monzambano n. 10 - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nato a . . . . il . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria rilasciato dall'Università di . . . . . . nell'anno accademico . . . . e di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero di essere stato abilitato a norma delle vigenti disposizioni;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . .;

g) di essere residente a . . . . . . via . . .; (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo a cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, la sezione staccata di Sassari del compartimento della viabilità di Cagliari.

Con osservanza

. . ., lì . . . . .

(firma)

. . . .

Autentica della firma

(3490)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami al posto di maresciallo di 1ª classe dell'Arma aeronautica, ruolo servizi - categoria musicanti, vice direttore della banda dell'Aeronautica militare in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, concernente il reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale della banda dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami al posto di maresciallo di 1ª classe dell'Arma aeronautica, ruolo servizi - categoria musicanti - vice direttore della banda dell'Aeronautica militare in servizio permanente.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso tutti i musicanti effettivi in servizio con qualsiasi grado nelle forze armate o nei Corpi di polizia, con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano conseguito in un conservatorio statale od altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato per una delle prime categorie elencate nella tabella «A» allegata alla legge 1° marzo 1965, n. 121, indicata in preambolo (v. allegato n. 1);

b) abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 1970, il 25° anno di età e non superato, alla data stessa, il 40°. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare si prescinde dal limite massimo di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Aeronautica militare devono inoltre possedere i requisiti prescritti per l'arruolamento nell'Arma aeronautica - ruolo servizi, ad eccezione dello stato di celibe.

Tali requisiti sono:

1) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità;

2) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato nell'Arma aeronautica - ruolo servizi. I candidati prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento del possesso del predetto requisito. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 3.

La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta in carta bollata da L. 400 e dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2ª divisione concorsi - 3ª sezione, 00100 Roma, non oltre il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda: (v. allegato n. 2)

la data ed il luogo di nascita;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio musicale posseduto, e di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, precisando il conservatorio o istituto presso il quale il titolo è stato conseguito e la data di conseguimento del titolo stesso;

la posizione militare e di servizio, precisando in particolare il complesso musicale presso il quale disimpegna le mansioni di musicante effettivo.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2ª divisione concorsi - 3ª sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure dal comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo d'ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I candidati, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 4.

Il Ministero ricevute le domande provvederà a richiedere agli enti competenti un rapporto sulle qualità militari e disciplinari dei candidati ed il rendimento in servizio.

Art. 5.

La commissione di esami sarà nominata con successivo decreto e sarà composta da:

un colonnello in servizio permanente dell'Aeronautica militare, presidente;

un insegnante di conservatorio statale, membro;

l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare, membro;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, segretario senza diritto di voto.

Art. 6.

La commissione attribuirà a ciascun candidato un punteggio da uno a venti per ognuna delle prove di cui al successivo art. 7. La graduatoria sarà formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunge un punteggio non inferiore a settanta, semprechè i punti parziali non siano inferiori a dodici.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 7.

Gli esami di concorso consisteranno in cinque prove da svolgere nel seguente ordine:

1) prova pratica di esecuzione con strumento per posti di prima categoria;

2) armonizzazione a quattroparti per pianoforte di un basso dato;

3) strumentazione per banda di una marcia - o parte di essa - scritta per pianoforte, scelta dalla commissione esaminatrice e con organico strumentale da essa stabilito;

4) nozioni relative agli strumenti che compongono la banda dell'Aeronautica militare e all'impiego degli stessi;

5) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla commissione.

Le prove avranno luogo nella sede e nella data che verranno stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione ai singoli interessati i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Art. 8.

Ai concorrenti che abbiano superato le prove di esame classificati a parità di merito, il Ministero richiederà i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali documenti dovranno pervenire al Ministero stesso entro quindici giorni dalla data della lettera di richiesta, a pena di inammissibilità.

Art. 9.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

3) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

4) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

5) diploma artistico di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, in originale o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

6) copia del foglio matricolare regolarmente aggiornato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano sottufficiali di carriera delle forze armate o dei Corpi di polizia sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2) e 3), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono comprovante tale qualità.

I concorrenti stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, sono autorizzati a trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso d'uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a maresciallo di 1ª classe dell'Aeronautica militare, ruolo servizi, categoria musicanti, vice direttore della banda dell'Aeronautica militare in servizio permanente sarà conferita al concorrente risultato vincitore del concorso.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte del vincitore, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare il concorrente che segue immediatamente in graduatoria e così di seguito in caso di nuove rinuncie.

Il vincitore del concorso che otterrà la nomina a maresciallo di 1ª classe vice direttore della banda dell'Aeronautica militare; se ammogliato, sarà tenuto a chiedere, qualora non la abbia già in precedenza ottenuta, come sottufficiale in s. p. o militare volontario, la prescritta autorizzazione per il matrimonio contratto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1970
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 312

Allegato n. 1

Estratto della tabella « A » inerente l'organico strumentale della banda dell'Aeronautica militare

(Legge 1° marzo 1965, n. 121)

Strumenti di 1ª categoria *A*:

1° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
1° oboe;
1° clarinetto piccolo in lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in mib);
1° clarinetto soprano in sib n. 1 (principale);
1° clarinetto basso in sib;
1° saxofono soprano in sib;
1° corno (fa-sib);
1ª tromba in sib (con l'obbligo del trombino in fa);
1° flicorno sopranino in mib;
1° flicorno soprano in sib;
1° flicorno tenore in sib;
1° flicorno basso in sib.

Strumenti di 1ª categoria *B*:

1° clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in lab);
1° clarinetto soprano in sib n. 2;
2° clarinetto soprano in sib n. 1;
1° clarinetto contralto in mib;
1° saxofono contralto in mib;
1° saxofono tenore in sib;
1ª tromba in fa;
1ª tromba in sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
1° trombone tenore;
2° flicorno sopranino in mib;
1° flicorno contralto in mib;
1° flicorno contrabasso in sib;
timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

Allegato n. 2

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2ª divisione concorsi - 3ª sezione - 00100 Roma

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . . . codice postale . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di maresciallo di 1ª classe dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, categoria musicanti - vice direttore della banda della Aeronautica militare in servizio permanente di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso il . . . . in data . . . . . (4);
di trovarmi nella seguente posizione militare e di servizio (5).

. . . . . il . . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma: (6)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare il titolo di studio musicale posseduto, precisando il conservatorio o l'istituto presso il quale il titolo è stato conseguito e la data di conseguimento del titolo stesso.

(5) Indicare la data di inizio del servizio da musicante effettivo, l'Arma ed il Corpo di appartenenza, il complesso musicale presso il quale presta servizio ed il grado rivestito.

(6) Firma del segretario comunale del luogo di residenza del concorrente o di un notaio o del comandante di Corpo.

(3566)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Variazione del programma di esame del concorso a educatore aggiunto in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1969, registro n. 24, foglio n. 270, relativo al concorso per esami e per titoli a educatore aggiunto in prova;

Visto il programma di esame, allegato al decreto stesso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 2 settembre 1969;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alla materia «Nozioni di pedagogia applicata alla rieducazione», allo scopo di renderla più adeguata alle possibilità di preparazione dei candidati;

Decreta:

Il programma di esame del concorso a educatore aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1969 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 2 settembre 1969 è sostituito, limitatamente alla materia «Nozioni di pedagogia applicata alla rieducazione» da quello seguente:

Pedagogia della rieducazione:

A) Il problema della formazione della personalità inteso come processo globale e di sintesi delle molteplici esperienze vissute dal soggetto:

le relazioni umane all'interno del nucleo familiare e nell'ambiente sociale esterno e loro valenza educativa nei confronti del soggetto;

le tappe, i ruoli e le esperienze più significativi e il loro modo di manifestarsi in ordine alla graduale presa di coscienza, da parte del soggetto delle proprie capacità, dei propri sentimenti, del proprio modo di essere e di realizzare se stesso;

il processo educativo come «esercizio alla libertà»: significato, limite e valore della libertà.

B) Il ragazzo socialmente disadattato: valutazione del soggetto come persona e intepretazione delle manifestazioni irregolari più comuni e più frequenti. Riferimenti alle situazioni che maggiormente incidono negativamente sulla formazione della personalità;

tipi di intervento rieducativo in relazione all'entità delle manifestazioni e ai bisogni fondamentali del minore disadattato;

il fondamentale problema della conoscenza e della comprensione dei bisogni fondamentali del minore e delle motivazioni del suo comportamento irregolare;

il giovane disadattato e l'attuale condizione giovanile. Lo associazionismo giovanile spontaneo negli istituti come fattore rieducativo;

il ruolo dell'educatore in particolare nei confronti del singolo caso, del gruppo, dell'intera organizzazione dell'istituto;

il fondamentale problema della costante verifica della propria azione da parte dell'educatore;

il particolare problema dell'«esercizio alla libertà e alla autonomia» da parte del minore, in un istituto: difficoltà, mezzi e contenuti;

la valutazione del lavoro dell'educatore in istituto nel contesto sia dei bisogni della gioventù d'oggi, sia delle esigenze della società contemporanea.

Roma, addì 23 marzo 1970

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

(3874)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 del regolamento organico approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la delibera consiliare del 16 giugno 1969, con la quale è stato approvato il bando di concorso a dodici posti di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva, ruolo amministrativo, dell'Istituto postelegrafonici;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Approva

la costituzione della commissione come appresso indicato:

Presidente:
Melito dott. Pasquale, consigliere di Stato.

Membri:
Parlagreco prof. Attilio, docente presso l'Università di Roma;
Schiavello prof. Luigi, docente presso l'Università di Roma;
Petroni dott. Mario, direttore generale dell'Istituto postelegrafonici;
Martinelli dott. Giorgio, capo ragioniere dell'Istituto postelegrafonici.

Segretario:
Battista dott. Michele, consigliere di 1ª classe, dell'Istituto postelegrafonici.

Il presidente: FERRARI

(3522)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 181 in data 14 gennaio 1969, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Cagliari;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni degli enti e degli uffici interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è così composta:

Presidente:

Politi dott. Lamberto, direttore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Cioglia prof. Lorenzo, titolare della cattedra di igiene dell'Università di Cagliari;

Lenti prof. Gianfranco, titolare della cattedra di clinica medica dell'Università di Cagliari;

Garaci dott. Calogero, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Piras dott. Silvio, ufficiale sanitario del comune di Carbonia;

Roddi dott. Cesare, vice prefetto.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Alberto Loria, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà la propria sede in Cagliari e inizierà i lavori non prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pure pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e del comune di Cagliari.

Cagliari, addì 25 marzo 1970

Il medico provinciale: PINTUS

(3505)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 6168 e n. 6169 in data 9 settembre 1969 concernenti, rispettivamente, la approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultanti vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1967;

Rilevato che per rinuncia di alcune vincitrici occorre provvedere alla nomina delle successive graduate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le ostetriche di seguito citate sono nominate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Artegiani Angiolina: Alberona;
2) Iacovelli Anna Maria: Faeto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Foggia, addì 9 aprile 1970

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(3504)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 10731 del 30 marzo 1967 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1966;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 586 del 20 gennaio 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 261, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. De Paola Bruno	punti	61,284	su 120
2. Guerriero Antonio	»	57,082	»
3. Ricciardone Antonio	»	55,816	»
4. Zunta Antonio	»	53,462	»
5. Mollo Antonio	»	53,083	»
6. Bruzzese Tristano	»	51,583	»
7. Irollo Ciro	»	50,660	»
8. Sarno Ennio	»	50,477	»
9. De Silva Livia	»	50,118	»
10. Gentile Luigi	»	42,342	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 8 aprile 1970

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10213 dell'8 aprile 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1966;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) De Paola Bruno: Napoli - Soccavo;
2) Guerriero Antonio: Napoli - Barra;
3) Ricciardone Antonio: Frattamaggiore;
4) Zunta Antonio: Serrara Fontana;
5) Mollo Antonio: Gragnano (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 8 aprile 1970

Il medico provinciale: MORANTE

(3528)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 10732 del 30 marzo 1967 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1966;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 16376 del 31 maggio 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 261, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Sferragatta Bruna . . . . . punti 67,112 su 120
2. Cafora Carmela . . . . . . » 62,407 »
3. Larotonda Francesca . . . . » 62,256 »
4. Intonti Rosina . . . . . . » 61,388 »
5. Boffula Giuseppa . . . . . . » 60,258 »
6. Persico Costanza . . . . . . » 60,162 »
7. Iodice Giuseppa . . . . . . » 59,720 »
8. Trozzi Amalia . . . . » 58,612 »
9. Fico Giovanna . . . . . » 58,500 »
10. Benedetti Ebe . . . . . . » 55,799 »
11. Ciarcia Gilda . . . . . . » 55,125 »
12. Selenu Anna . . . . . . » 55.020 »
13. Pini Ernesta . . . . » 54,740 »
14. Caccavale Lidia . . . . . » 54,000 »
15. Clemente Mafalda . . . . » 53,709 »
16. Zarra Rosa . . . . » 51,440 »
17. Barbuscia Vincenza . . . . . » 48,960 »
18. Roberti Maria . . . . . . » 48,600 »
19. Mignano Elsa . . . . . . » 44,792 »
20. Ponetta Iolanda . . . . . » 43,430 »
21. Cervera Maria . . . . . . » 42,168 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 8 aprile 1970

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10211 in data 8 aprile 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1966;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle candidate nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Sferragatta Bruna: S. Antimo;
2) Cafora Carmela: Pollena Trocchia;
3) Larotonda Francesca: Sisciano;
4) Boffula Giuseppa: S. Paolo Belsito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 8 aprile 1970

Il medico provinciale: MORANTE

(3530)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Piacenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4467 del 20 novembre 1967, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore di pubblico macello del comune di Piacenza;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 1467 del 22 marzo 1969;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

Bianchi Igino . . . . punti 175,248

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Piacenza e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Piacenza, addì 9 aprile 1970

Il veterinario provinciale: BIANCHINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1523 del 9 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per il posto di direttore del pubblico macello del comune di Piacenza;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del vincitore del concorso suddetto;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Igino Bianchi è dichiarato vincitore del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Piacenza e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Piacenza, addì 9 aprile 1970

Il veterinario provinciale: BIANCHINI

(3495)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.